

Il contribuente che intende avvalersi della possibilità deve provvedere entro giovedì 29/2

# Dichiarazione Iva, per l'esonero Lipe occorre giocare d'anticipo

Pagina a cura  
DI FRANCO RICCA

**A**ppello "fuori ordinanza" a fine mese per la dichiarazione annuale Iva 2024. Il termine di presentazione è il 30 aprile 2024, cui si aggiungono novanta giorni entro i quali la dichiarazione può essere validamente presentata, anche se in ritardo. Tuttavia, i contribuenti che intendono avvalersi della possibilità di indicare nel modello della dichiarazione (precisamente nel quadro VP) i dati delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre 2023, in sostituzione dell'adempimento della Lipe, devono presentare la dichiarazione entro giovedì 29 febbraio.

Vediamo alcuni aspetti della dichiarazione annuale Iva, ai cui profili generali è dedicata una guida in questo stesso numero del giornale (da pag. 35).

Nella guida, in relazione alle violazioni degli obblighi di dichiarazione e di versamento, si è ritenuto opportuno indicare esclusivamente le sanzioni previste dalla normativa in vigore. Ciò anche perché, in primo luogo, non è dato sapere quando entrerà in vigore la revisione prevista dallo schema di dlgs presentato dal governo la settimana scorsa; in secondo luogo, tale progetto, derogando al principio del "favor rei", esclude l'applicazione retroattiva delle nuove e più miti sanzioni di carattere amministrativo (la retroattività della norma più favorevole è confermata invece per le sanzioni penali, nella specie per il reato di omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale).

**L'adempimento dichiarativo.** In base all'art. 8 del dpr 22 luglio 1998, n. 322, i soggetti passivi dell'Iva devono presentare una dichiarazione delle operazioni dell'anno precedente, anche in assenza di operazioni imponibili. L'obbligo, nella normativa nazionale, è declinato in modo differente ri-

spetto alle regole unionali (direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006, c.d. direttiva Iva); queste impongono infatti una dichiarazione "periodica", riferita al periodo di liquidazione dell'imposta (in genere, mensile o trimestrale), alla quale gli stati membri possono aggiungere una dichiarazione annuale.

La nostra "periodica" è rappresentata dalla Lipe, che è stata istituita per sorvegliare i versamenti periodici, ma non è una vera e propria dichiarazione, per cui non consente, per esempio, di chiedere il rimborso del credito "periodico" (che resta possibile solo nei casi previsti dall'art. 38-bis, secondo comma, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, presentando il modello TR).

**La dichiarazione "precompilata".** In attuazione del programma sperimentale di assistenza online di cui all'art. 4 dlgs n. 127 del 5 agosto 2015, l'Agenzia delle entrate predispone e mette a disposizione di alcune tipologie di contribuenti anche la bozza della dichiarazione annuale ed il servizio di pagamento della relativa imposta. Secondo i provvedimenti dell'Agenzia del 12 gennaio 2023 e del 19 gennaio 2024, sono destinatari della bozza di dichiarazione annuale Iva 2024 i contribuenti in regime di liquidazioni Iva trimestrali (sia quelli per opzione sia i trimestrali speciali), anche se applicano particolari metodi di determinazione dell'Iva ammessa in detrazione, come i produttori agricoli e coloro che svolgono le attività agricole connesse (artt. 34 e 34-bis del dpr 633/1972), le aziende di agriturismo e le associazioni operanti in agricoltura, le aziende di enoturismo, le aziende allestite a procedura consorziale. Questi contribuenti riceveranno la bozza della dichiarazione anche se non hanno previamente convalidato o integrato le bozze dei registri Iva predisposte dall'Agenzia. Tuttavia, al momento sono esclusi:

- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva
- i soggetti che applicano l'imposta separatamente per le diverse attività esercitate
- i soggetti che aderiscono alla liquidazione Iva di gruppo
- i soggetti che partecipano a un Gruppo Iva
- i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta con il sistema dello split payment;
- i commercianti al minuto che si avvalgono della ventilazione dei corrispettivi
- gli operatori che trasmettono i corrispettivi per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici;
- i soggetti che erogano prestazioni sanitarie.

La bozza della dichiarazione può essere visualizzata, prelevata, modificata e inviata nel portale "fatture e corrispettivi" sul sito dell'Agenzia. Gli intermediari abilitati possono scaricare in modo massivo le bozze destinate ai loro clienti.

**Soggetti esonerati dalla dichiarazione.** Non tutti i soggetti passivi sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale; dall'adempimento sono infatti esonerati i soggetti appresso elencati.

1. Contribuenti che nel corso del 2023 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, dpr 633/1972 o di altre disposizioni, anche se si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36-bis, stesso dpr. L'esonero viene meno se il contribuente, per l'anno 2023 è tenuto ad effettuare rettifiche della detrazione operata negli anni precedenti secondo le disposizioni dell'art. 19-bis2, oppure ha effettuato acquisti di beni o servizi soggetti all'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile e deve, pertanto, compilare il quadro VJ.

2. Produttori agricoli che si sono avvalsi nel 2023 dell'eso-



nero previsto dall'art. 34, comma 6, dpr n. 633/1972, avendo conseguito nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a 7.000 euro costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti compresi nella prima parte della tabella A allegata a detto dpr. L'esonero viene meno se nel corso del 2023 sono state effettuate operazioni diverse dalle cessioni dei predetti prodotti per importo superiore ad un terzo del volume d'affari.

3. Raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee, che avendo realizzato nell'anno 2022 un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, nel 2023 sono esonerati dal versamento dell'Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili (art. 34-ter del dpr 633/1972).

4. Imprese esercenti attività di intrattenimento e svago che si sono avvalse nel 2023 del regime speciale previsto dall'art. 74, sesto comma, dpr n. 633/1972, liquidando l'Iva sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti e fruendo dell'abbattimento forfettario dell'imposta sulle operazioni imponibili, sostitutivo della detrazione sugli acquisti.

5. Persone fisiche titolari di un'unica azienda concessa in affitto a terzi, che non hanno svolto nell'anno 2023 alcuna attività rilevante agli effetti dell'Iva; secondo la circolare

ministero finanze n. 26 del 19 marzo 1985, infatti, la persona fisica che concede in affitto l'unica azienda perde lo status di imprenditore anche agli effetti dell'Iva.

6. I rappresentati fiscali cosiddetti "leggeri", i quali hanno ricevuto, da soggetti passivi residenti in altri stati membri, che in Italia effettuano soltanto operazioni non soggette a pagamento dell'Iva, l'incarico di adempiere agli obblighi di fatturazione di tali operazioni e di presentazione dei modelli Intrastat (art. 44, comma 3, secondo periodo, del dl 30 agosto 1993, n. 331).

7. Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro, pro-loco e altri soggetti assimilati (tra cui le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fini di lucro), che si sono avvalsi del regime speciale previsto dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991. Va ricordato che le limitazioni soggettive per l'accesso al regime speciale, introdotte dal dlgs n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo settore), troveranno applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'Ue rilascerà l'autorizzazione.

8. Persone fisiche che si sono avvalse, nel 2023, del regime c.d. di vantaggio di cui all'art. 27 del dl n. 98 del 6 luglio 2011.

9. Persone fisiche che si sono avvalse, per l'intero anno

2023, del regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 23 dicembre 2014. L'esonero viene meno se nel corso dell'anno il contribuente ha superato il limite di 100.000 di ricavi/compensi, incorrendo quindi nella fuoriuscita immediata dal regime speciale (si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 32 del 5 dicembre 2023).

I contribuenti che fruiscono della franchigia dall'Iva prevista dal regime di vantaggio e dal regime forfettario di cui sopra, se effettuano acquisti di beni o servizi per i quali sono essi stessi debitori dell'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile (es. acquisti intracomunitari, servizi di pulizia di edifici, ecc.), devono versare l'imposta dovuta su tali acquisti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'effettuazione di detti acquisti non fa comunque venire meno l'esonero dalla dichiarazione annuale.

10. Imprese che si avvalgono del regime semplificato dello sportello unico (regime OSS-Ue oppure OSS-nonUe), ai fini del pagamento dell'Iva dovuta sulle operazioni rientranti in tale regime effettuate verso privati consumatori. Resta naturalmente fermo l'obbligo, per i soggetti identificati in Italia, di presentare la dichiarazione relativamente alle altre operazioni non rientranti nel regime semplificato.

— © Riproduzione riservata — ■

## Dichiarazione Iva 2024

- Modelli (ordinario e semplificato, c.d. base) approvati il 15 gennaio 2024
- Specifiche tecniche approvate il 26 gennaio 2024
- Scadenza ordinaria del termine di presentazione: 30 aprile 2024
- Si considerano valide, ancorché tardive, le dichiarazioni presentate tra il 1° maggio e il 29 luglio 2024
- Per ottenere l'esonero dalla Lipe del quarto trimestre 2023, la dichiarazione, completa del quadro VP, va presentata entro il 29 febbraio 2024
- Termine di versamento dell'Iva a saldo per l'anno 2023: 18 marzo 2024 (la scadenza del 16 cade di sabato)
- È possibile, in alternativa, effettuare il versamento entro i termini stabiliti per il versamento delle imposte sui redditi, con le prescritte maggiorazioni
- È possibile effettuare il versamento in rate mensili, completando il pagamento entro il 16 dicembre 2024